



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Martedì, 10 aprile

Numero 84

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	38	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 30; nel Regno, cent. 35 — Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari	L. 0.80	} per ogni linea di colonna e spazio di linea
Altri avvisi	0.80	

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUA ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

- REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.
- REGIO DECRETO-LEGGE 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.
- REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1923, n. 698, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-1923, per provvedere a compere di tabacchi e relative spese accessorie.
- REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 673, che detta norme per le promozioni nei gradi del personale del Genio civile.
- REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 686, che estende alle nuove Province il regolamento per l'imposta sui redditi agrari di ricchezza mobile.
- REGIO DECRETO 18 marzo 1923, n. 700, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1921-1922, in dipendenza di vincite al lotto.
- REGIO DECRETO 25 marzo 1923, n. 713, che detta norme per la sistemazione del personale aggiunto dell'Amministrazione dei lavori pubblici.
- REGIO DECRETO 18 marzo 1923, che nomina per l'anno 1923 la Commissione per decidere sul trattamento di quiescenza degli impiegati civili destituiti.
- RELAZIONI E REGI DECRETI per lo scioglimento dei Consigli comunali di San Severino (Salerno), San Vito Chietino (Chieti), Rimini (Forlì), Busto Arsizio (Milano), Castellafiume (Aquila), Ghemme (Novara), e per la proroga dei poteri dei Regi commissari di Castellammare Adriatico (Teramo), Lentini (Siracusa), Noci (Bari), Giaveno (Torino).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero dei lavori pubblici: Comunicato — Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza: Avviso — Ministero delle finanze: Disposizioni nel personale dipendente — Smartimenti di ricevute.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Orario massimo normale di lavoro.

La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo.

Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende od ai commessi viaggiatori.

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

Art. 2.

Aziende agricole.

Per le aziende agricole le disposizioni del presente decreto sono applicabili all'avventiziato. Per le altre forme di contratto a salario sarà provveduto in sede di regolamento di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Sono esclusi contratti di lavoro a compartecipazione.

Art. 3.

Caratteri del lavoro effettivo.

È considerato lavoro effettivo ai sensi del presente decreto ogni lavoro che richieda un'applicazione assidua e continuativa. Conseguentemente non sono compresi nella dizione di cui sopra quelle occupazioni che richiedano per la loro natura o nella specialità del caso, un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Art. 4.

Ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultra-settimanali.

Nei lavori agricoli e negli altri lavori per i quali ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali, di cui all'art. 1, potranno essere superate, purchè la durata media del lavoro, entro determinati periodi, non ecceda quei limiti che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, uditi i Ministri competenti ed il Consiglio dei Ministri oppure con accordi stipulati tra le parti interessate.

Nei casi di urgenza le autorizzazioni devolute al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere date provvisoriamente dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Lavoro straordinario.

È autorizzata, quando vi sia accordo tra le parti, l'aggiunta alla giornata normale di lavoro, di cui nell'art. 1, di un periodo straordinario, che non superi le due ore al giorno e le dodici ore settimanali, od una durata media equivalente entro un periodo determinato, a condizione, in ogni caso, che il lavoro straordinario venga computato a parte e remunerato con un aumento di paga, su quella del lavoro ordinario, non inferiore al 10 0/0 o con un aumento corrispondente sui cottimi.

Art. 6.

Lavori preparatori e complementari.

Sono ammesse deroghe consensuali per i lavori pre-

paratori e complementari che debbano essere eseguiti al di fuori dell'orario normale delle aziende.

Art. 7.

Casi di forza maggiore e di imminente pericolo.

Il lavoro potrà essere prolungato al di là dei limiti indicati negli articoli precedenti, nei casi di forza maggiore ed in quelli nei quali la cessazione del lavoro ad orario normale, costituisse un pericolo e danno alle persone od alla produzione. Il prolungamento dovrà essere denunciato dal datore di lavoro all'Ispettorato del lavoro.

Art. 8.

Nullità dei patti contrari.

E' nulla ogni pattuizione contraria alle disposizioni del presente decreto.

Art. 9.

Contravvenzioni.

Le contravvenzioni al presente decreto da parte dei datori di lavoro e loro incaricati saranno punite con ammenda fino a lire dieci al giorno e per ogni persona, raddoppiabile in caso di recidiva.

E' data facoltà al Governo di stabilire, nei regolamenti per l'applicazione del presente decreto, ammende, fino al limite di lire mille per le contravvenzioni ai regolamenti stessi.

Art. 10.

Regolamenti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria ed il commercio e per l'agricoltura, saranno emanate disposizioni regolamentari per la determinazione dei lavori preparatori e complementari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 e delle modalità necessarie all'applicazione del presente decreto, in relazione alle varie esigenze della tecnica industriale e della economia agraria.

Art. 11.

Deroghe temporanee consensuali.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà consentire deroghe temporanee all'applicazione del presente decreto per determinate industrie.

Art. 12.

Entrata in vigore.

Il presente decreto entrerà in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, e, per ciò che riguarda le aziende agricole, con il Ministro per l'agricoltura potrà differire, per un tempo

non superiore ai 12 mesi il termine di entrata in vigore del presente decreto, per quelle aziende o riparti di aziende che dimostrassero di dovere, per obbedire al decreto stesso, modificare notevolmente gli impianti rispettivi.

Art. 13.

Riforme correlative.

Con R. decreto, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sarà provveduto a modificare quelle disposizioni delle vigenti leggi sul lavoro, le quali fossero di ostacolo alla introduzione del nuovo orario prescritto dal presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
CAVAZZONI.
TEOFILO ROSSI.
DE CAPITANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dell'imposta sui fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e gli affari di culto e del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dell'imposta sui fabbricati e delle relative sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di venticinque anni ai privati ed alle Società di qualsiasi forma, anche cooperative, che imprendano la costruzione di case per abitazioni civili, per alberghi, uffici e negozi, ovvero la sopraelevazione di tali edifici, semprechè la costruzione sia iniziata e condotta a termine fra il 5 luglio 1919 e il 31 dicembre 1926.

Art. 2.

L'esenzione di cui al precedente articolo è estesa a trenta anni per le costruzioni che i Comuni, con po-

polazione accentrata superiore a 10 mila abitanti, compiano, senza contributo dello Stato, e direttamente o a mezzo di Istituti autonomi per case popolari.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti sostituiscono quelle degli articoli 13 e 14 del decreto legge 23 ottobre 1922, n. 1355.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 15 e 23 del decreto stesso.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
TEOFILO ROSSI.
DE STEFANI.
OVIGLIO.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto-legge 18 marzo 1923, n. 698, che autorizza una maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1922-923 per provvedere a compere di tabacchi e relative spese accessorie

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1922, n. 1026;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 194 « Compera di tabacchi e relative spese accessorie ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923, è aumentato della somma di lire centodiecimilioni (L. 110.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.
DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.